

Cooperativa mutualitaria;

3.<sup>a</sup> - di stabilire che i mutui, come sopra concessi, vengano erogati, a discrezione dell' A. N. A. in relazione alle disponibilità patrimoniali, nel secondo semestre del 1959 e nell'anno 1960;

4.<sup>a</sup> - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio -

3 = Monti suppletivi a favore di Cooperative Edilizie, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.º 408:

" <u>Montepiighi</u> "	- Roma - mutuo suppl.	- L. 12.000.000
" <u>Bocea Postierla</u> "	- Ossieto - " "	- " 10.000.000
" <u>San Feliciano</u> "	- Foligno - " "	- " 5.000.000